

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 4 c. 8 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condominiali").

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'Art. 12 c. 7, per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.

3. Uso stagionale o non continuativo

Ai sensi dell'art. 14 c. 5 del Regolamento,

- per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno di almeno 180 giorni
- per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 giorni,

la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni. Ai sensi dell'art. 15 c. 6 del regolamento, nei casi di cui sopra si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).

4. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della

tariffa fissa annuale, incrementata del 50%.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 18 dal c. 4 al c. 6 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 c. 7 del regolamento si applica la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 8 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della parte fissa della tariffa :

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3,00 €/conferimento

7. Agevolazioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (corrispondenti a 234 conferimenti/anno nel caso di calotta da 20 litri e a 117 svuotamenti/anno nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della

banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 20 litri o 78 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 19 c. 15 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.160 litri annuali (nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 12 c. 3 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la parte fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

9. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 19 c. 4 del Regolamento, la riduzione della parte fissa della tariffa per le Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo rifiuti assimilati agli urbani è concessa fino a una soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a:

$$2 \times Kd \times Superficie$$

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune.

La tariffa è ridotta nella parte fissa in termini assoluti di 0,10 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 30% della parte fissa della tariffa.

10. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 19 dal c. 5 al c. 7 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 19 c. 8 del regolamento si applica la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa.

11. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 19 c. 9 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della parte fissa della tariffa :

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 3.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
--	------------------

IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI	0,10 €/kg
OLI VEGETALI	0,35 €/kg

12. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 21 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di parte fissa e quota variabile di base.

13. SANZIONI (art. 11)

VIOLAZIONE	ART. DI RIFERIMENTO	SANZIONE
Mancato ritiro della dotazione standard per il conferimento di rifiuti	art. 11 c. 3	50€
Omesso versamento degli importi dovuti	art. 10	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 € così calcolata: 30% dell'importo non versato
Insufficiente/ritardato versamento degli importi dovuti	art. 10	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 € così calcolata: 30% dell'importo non versato o versato tardivamente
Infedele comunicazione	art. 7	€ 50,00
Omessa presentazione della comunicazione	art. 7	€ 50,00
Mancata presentazione della comunicazione di cessazione	art. 7	€ 50,00